

ADOZIONE VARIANTE PER LA RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI RELATIVI AI CORSI D'ACQUA ED ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Comune è dotato di un Piano Regolatore Comunale – suddiviso in Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), approvato con delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1790 del 16.06.2009, e di un Piano degli Interventi (P.I.), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2010;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che stabilisce un vincolo per le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge ed individua in particolare al comma 1 lettera c) : *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 e 3 del citato articolo *“le disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 : a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.*

VALUTATA l'opportunità di dover provvedere ad una Variante al vigente Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 che preveda la ricognizione dei vincoli paesaggistici relativi ai corsi d'acqua

VISTA la documentazione presentata dall'Arch. SARTOR Roberto con studio a Treviso in Via Torselli n. 17, pervenuta al prot. n. 15928 in data 18.12.2019, composta dei seguenti elaborati : ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”.

VISTA la pubblicazione degli schemi di provvedimento e degli elaborati grafici nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di San Zenone degli Ezzelini, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio", la Variante al vigente Piano degli Interventi di ricognizione dei vincoli paesaggistici relativi ai corsi d'acqua formata dagli elaborati di seguenti elencati:
 - A- Relazione illustrativa
 - Tav. 1 A - Intero territorio comunale Nord – Zonizzazione e vincoli – Scala 1:10.000
 - Tav. 1 B - Intero territorio comunale Sud – Zonizzazione e vincoli – Scala 1:10.000
 - Tav. 2 A – Zone significative – Liedolo 1:5.000
 - Tav. 2 B.1 – Zone significative – San Zenone Ovest 1:5.000
 - Tav. 2 B.2 – Zone significative – San Zenone Est 1:5.000
 - Tav. 2 C – Zone significative – Cà Rainati e San Zenone Sud 1:5.000
 - Asseverazione idraulica
 - Asseverazione sismica.
2. Di depositare entro 8 giorni la presente proposta di deliberazione e gli elaborati progettuali presso la sede municipale, a disposizione del pubblico per 30 giorni, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ad informare la cittadinanza secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11.
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica al perfezionamento dell'iter procedurale per l'approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi.
5. Di dare atto che dalla data di adozione scattano le misure di salvaguardia previste ai sensi dell'art. 29 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

IL SINDACO